Allegato n. 2 PTOF 2025-28

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIO RODARI
SCUOLA PRIMARIA ANDREA MANDELLI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANDREA MANDELLI

La comunità educante è costituita da tutti coloro che in qualche modo contribuiscono alla vita della scuola. Le differenti mansioni e le varie competenze richieste dalla programmazione e dalla gestione della vita della scuola vanno rispettati e fatti convergere armonicamente nel servizio educativo. Favorire questa unità di esperienza e di proposta deve essere il compito delle Direzioni e della Presidenza. La partecipazione diretta dei genitori e degli alunni deve anch'essa mirare con i suoi interventi a dare un apporto costruttivo alla vita scolastica, mediante osservazioni e suggerimenti su tutto ciò che può aiutare lo sviluppo della personalità degli allievi. Ogni membro della comunità educante è chiamato inoltre a favorire lo sviluppo della scuola attraverso, ad esempio, la proposta, in sintonia e in accordo preventivo con la Direzione della scuola, di iniziative di arricchimento culturale. Nell'intento di realizzare tali obiettivi la comunità educante della Scuola dell'Infanzia Antonio Rodari, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado Andrea Mandelli, secondo lo spirito della legge n° 477 del 30.VII.1973, del D.P.R. n.416/1974 e delle successive integrazioni, si struttura nei seguenti organi collegiali:

a) Consiglio di Istituto
b) Giunta esecutiva
c) Assemblee di classe
d) Consiglio di classe
e) Collegio dei docenti

Ogni organo collegiale ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale che ha potere deliberante, fatte salve le competenze proprie del Collegio Docenti, nel rispetto delle finalità e degli ordinamenti propri della Scuola dell'Infanzia Antonio Rodari, Primaria e Secondaria di primo Grado Andrea Mandelli. Il Consiglio d'Istituto collabora con gli organi competenti allo svolgimento delle attività scolastiche ed educative, secondo lo spirito espresso nell'art. 25, in merito a: a) adozione del regolamento interno della scuola relativo al funzionamento degli spazi e all'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive; b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; c) indicazione dei criteri di programmazione e di attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, particolarmente di corsi di recupero e sostegno, di libere attività complementari, di visite guidate e viaggi di istruzione; d) incremento dei contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazioni e di esperienze e per eventuali iniziative di collaborazione; e) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; f) promozione di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla Scuola; g) indicazione dei criteri generali relativi alle iscrizioni degli alunni, alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività

scolastiche alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e di interclasse; h) formulazione di valutazioni e suggerimenti sull'andamento generale didattico ed amministrativo della Scuola; i) adozione del piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Art. 2

Non sono di competenza del Consiglio d'Istituto: l'uso dell'edificio scolastico, l'assegnazione delle classi ai docenti, la scelta degli insegnanti, la loro sostituzione, l'accettazione dei singoli alunni.

Art. 3

Il Consiglio d'Istituto è unico per Scuola dell'Infanzia Antonio Rodari, Primaria e Secondaria di Primo Grado Andrea Mandelli e ne fanno parte come membri di diritto:

Il Rappresentante Legale nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato.

Il Rettore dell'Istituto

La Direttrice della Scuola dell'Infanzia

La Direttrice della Scuola Primaria

Il Preside della Scuola Secondaria di primo grado

Un rappresentante delle Segreterie della Fondazione

Sono membri elettivi:

- n. 1 genitore della Scuola dell'Infanzia
- n. 2 genitori della Scuola Primaria
- n. 2 genitori della Scuola Secondaria di primo grado
- n. 1 docente della Scuola dell'Infanzia
- n. 2 docenti della Scuola Primaria
- n. 2 docenti della Scuola Secondaria di primo grado

Art. 4

A giudizio del Consiglio stesso espresso a maggioranza assoluta, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti a vario livello medico-psico-pedagogico e di orientamenti vari.

Art. 5

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto fra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta (legale). Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dai votanti. Si elegge anche un Vice-Presidente con le stesse modalità.

Art. 6

Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario redige il verbale che verrà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva; sarà possibile consultare il libro dei verbali presso la segreteria della scuola primaria Andrea Mandelli.

Art. 7

I membri elettivi del Consiglio di Istituto durano in carica tre anni. I genitori e i docenti che nel corso del triennio perdono il requisito per essere Consiglieri in carica saranno sostituiti dai primi dei non eletti fino ad esaurimento delle liste stesse.

Art. 8

Il requisito per essere eletti è per genitori e docenti, far parte della comunità della Scuola dell'Infanzia Antonio Rodari, Primaria e Secondaria di Primo Grado Andrea Mandelli. Docenti, genitori, perdono il diritto a far parte del Consiglio di Istituto dopo 3 assenze non giustificate e consecutive alle riunioni ordinarie del Consiglio.

Art. 9
Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica. Nel computo delle votazioni sono esclusi tanto gli astenuti nelle votazioni palesi, quanto le schede bianche o nulle nelle votazioni segrete. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione avviene per alzata di mano; è segreta solo quando si riferisce a persone.
Art. 10
Un argomento non iscritto all'ordine del giorno non può essere trattato, a meno che la relativa proposta non sia approvata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Art. 11
I Consiglieri nei loro interventi devono sempre chiedere la parola al Presidente che fa anche da moderatore, o in sua assenza al Vice-Presidente. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Per un intervento di una certa ampiezza occorre un accordo preventivo col Presidente. Non sono ammessi interventi su argomenti non all'Odg. Il Presidente richiama all'ordine chi prende la parola in pubblico senza il suo consenso e quanti non si attengano alle norme stabilite dal presente statuto.
Quando un Consigliere ha parlato su un determinato argomento non gli è permesso intervenire nuovamente, prima che abbiano preso la parola tutti i Consiglieri iscritti a parlare sullo stesso argomento.
Art. 12
Ogni decisione del Consiglio di Istituto deve essere posta in votazione dal Presidente al termine della discussione secondo le modalità espresse dall'articolo 9.
Art. 13
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega ad eccezione del rappresentante legale.
Art. 14
Il verbale di ogni riunione del Consiglio di Istituto, firmato dal Presidente e dal Segretario è depositato presso la Segreteria della Scuola Primaria.
Art. 15
Il Consiglio di Istituto viene convocato dalla Giunta Esecutiva in via ordinaria, o dal Presidente per esigenze straordinarie o su richiesta di almeno quattro dei Consiglieri con lettera firmata e indirizzata al Presidente stesso. La convocazione con ordine del giorno preparato dalla Giunta deve essere comunicata con preavviso non inferiore agli otto giorni, tramite lettera o fax ai singoli componenti, firmata dal Presidente per la Giunta.
Art. 16
Il Consiglio di Istituto deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta all'anno.
Art. 17
I componenti del Consiglio d'Istituto sono tenuti alla discrezione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio d'Istituto. Ogni argomento non può essere reso pubblico se non dopo l'approvazione. Il Consiglio rimane in carica con tutti i suoi poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 18
La Giunta è l'organo che prepara il lavoro al Consiglio di Istituto e ne cura le delibere. Per la preparazione dell'ODG. la Giunta segue il criterio dell'importanza degli argomenti proposti agli Organi Collegiali.
Art. 19
La Giunta esecutiva è composta da:
Membri di diritto:
Presidente del Consiglio di Istituto che la presiede
Rappresentante legale nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato
Il Rettore dell'Istituto

Direttrice della Scuola dell'Infanzia
Direttrice della Scuola Primaria
Preside della Scuola Secondaria di primo grado

NORME ELETTORALI PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 20
Docenti, genitori hanno diritto di eleggere, all'interno delle proprie categorie, i relativi rappresentanti.
Art. 21
Solo ai genitori o a chi ne fa le veci spetta il diritto di votare o di essere votato per la componente genitori all'interno degli organi collegiali.
Art. 22
Ogni alunno è rappresentato di diritto dai voti dei rispettivi genitori o da chi ne fa legalmente le veci.
Art. 23
Il voto è personale, libero e segreto.
Art. 24
Il Consiglio d'Istituto uscente indice e fissa la data delle elezioni per il rinnovo.
Art. 25
I rappresentanti dei genitori per i Consigli di classe debbono essere eletti all'interno di una lista comprendente tutti gli elettori di quella classe. I candidati provvederanno nelle singole assemblee di classe convocate all'inizio dell'anno scolastico: a) ad evidenziare la propria disponibilità di tempo per partecipare attivamente alla vita scolastica b) a garantire la perfetta conoscenza delle norme vigenti all'interno dell'Istituto e l'adesione coerente allo spirito dello stesso, impegnandosi ad essere i portavoce delle comunità rappresentate.
Art. 26
I rappresentanti di classe diventano candidati al Consiglio d'Istituto e sono eletti con votazione di 2° grado. I rappresentanti di classe si riuniranno nel più breve tempo possibile per votare, nel rispetto delle proporzioni stabilite, i rappresentanti al Consiglio d'Istituto.
Art. 27
L'elezione è valida se ha votato almeno la maggioranza degli aventi diritto.
Art. 28
Ogni elettore può esprimere un massimo di due preferenze all'interno della propria categoria
Art. 29
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto colui che da maggior tempo appartiene alla comunità educante.
Art. 30
I Rappresentanti dei Docenti per il Consiglio di Istituto saranno eletti all'interno del Collegio dei Docenti della Scuola dell'Infanzia Antonio Rodari, Primaria e Secondaria di primo Grado Andrea Mandelli. Potranno essere eletti solo insegnanti titolari.

ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 31
Le riunioni dei genitori possono essere di classe e di interclasse.
Art. 32
L'assemblea di classe è composta da tutti i genitori di una classe. Essa elegge entro il mese di ottobre due rappresentanti di classe che non appartengano allo stesso nucleo familiare. Uno stesso genitore non può rappresentare più di una classe.
Art. 33
I rappresentanti di classe debbono essere eletti dalla maggioranza dei genitori presenti purché questi rappresentino la metà più uno degli allievi, secondo le modalità previste dalle norme elettorali.

Art. 34
Il voto è personale e segreto; ogni alunno è rappresentato di diritto dal voto dei rispettivi genitori o da chi ne fa legalmente le veci.
Art. 35
I rappresentanti mantengono i contatti con la Direzione e con gli altri organi collegiali
Art. 36
All'assemblea partecipano anche i docenti della classe, la direttrice della Scuola dell'Infanzia Antonio Rodari, della Scuola Primaria Andrea Mandelli e la Preside della Scuola e Secondaria di Primo Grado
Art. 37
Le riunioni di classe, interclasse e di Scuola non hanno potere deliberante. Proposte e richieste emerse vengono inoltrate alla Giunta che sarà tenuta a presentarle al Consiglio di Istituto in base alle sue competenze.
Art. 38
Ogni proposta o richiesta da presentare alla Giunta deve essere l'espressione della volontà della maggioranza relativa delle famiglie, e come tale documentabile.
Art. 39
Non è ammesso alcun tipo di delega.

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 40
I Consigli di Classe sono costituiti da:
- tutti i docenti della classe e 2 genitori eletti fra i genitori della classe

Alle riunioni dei consigli di classe non partecipano i membri elettivi quando:
-si tratti di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari
-si tratti della valutazione periodica o finale degli alunni.
Art. 41
I Consigli di Classe sono presieduti dalla Direttrice e dal Preside oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato.
Art. 42
I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 43
Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine alla azione educativa e didattica, nonché a iniziative di sperimentazione; agevolare e estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; alla presenza dei soli docenti deve operare la valutazione periodica e finale degli alunni.
Art. 44
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti.
Art. 45
Le funzioni di segretario e/o di coordinatore del Consiglio di classe sono attribuite dal Preside o dalla Direttrice ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.
Art. 46
Il Consiglio di classe dura in carica un anno.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 47
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dalla Direttrice della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e dal Preside della Scuola Secondaria di primo grado o da un loro delegato.
Art. 48
Il Collegio Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della Scuola. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola previsti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze

ambientali, e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante.

Art. 49

Il Collegio dei Docenti formula proposte alla Direttrice della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e al Preside della Scuola Secondaria di primo grado per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 50

Il Collegio dei Docenti valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.

Art. 51

Il Collegio dei Docenti valuta periodicamente la scelta dei sussidi didattici.

Art. 52

Il Collegio dei Docenti adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione Il Collegio elabora il piano dell'offerta formativa, ai sensi dell'articolo 21 della legge n.59 del 15 marzo 1997 e del successivo D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999.

Art. 53

II Collegio dei Docenti promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto.

Art. 54

II Collegio dei Docenti elegge, per ogni tipo di scuola il vice Preside incaricato di collaborare con il Preside e con il rappresentante legale dell'Istituto, sostituendoli in caso di assenza o impedimento.

Art. 55

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 56

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 57

Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte da un docente eletto annualmente dal Collegio stesso.